Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 263

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 17 ottobre 1970** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 luglio 1970.
Ripartizione degli utili della lotteria di Monza, svoltasi a Monza il 25 giugno 1966 . . . . Pag. 6878

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1970.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico di parte del territorio del comune di Vigevano . . . Pag. 6879

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1970.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico di parte del territorio del comune di Gambolò . . . Pag. 6880

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1970.
Competenza per materia dei titolari degli uffici consolari di 2ª categoria in Noumea (Nuova Caledonia), Moroni (Isole Comore), Papeete (Tahiti), Cayenne (Guyana), e Saint-Denis (Isola della Riunione) . . . Pag. 6880

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1970.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico del lago di Canterno, sito nell'ambito dei comuni di Ferentino, Fumone e Trivigliano . . . . . . Pag. 6881

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1970.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico di parte del territorio del comune di Valle Salimbene . Pag. 6881

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1970.
Aggregazione dell'Istituto giapponese di cultura - Roma alla cassa unica per gli assegni familiari . . . Pag. 6882

DECRETO MINISTERIALE 22 settembre 1970.
Tariffe concernenti il controllo e la certificazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite . Pag. 6882

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1970.
Nomina di un commissario straordinario per la gestione dell'Associazione nazionale per l'addestramento professionale, con sede in Milano . . . Pag. 6883

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1970.
Revisione parziale di alcune categorie di veicoli ad uso privato . . . . Pag. 6883

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della sanità: Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un terreno disposta dal comune di Martinengo . . . . Pag. 6884

Ministero dei lavori pubblici:
Variante al piano di zona del comune di Cava dei Tirreni . . . . Pag. 6884
Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni nei comuni di Este e Baone . . Pag. 6884
Approvazione del piano regolatore generale del comune di Pisa . . . . Pag. 6884
Avviso di rettifica . . . . . . Pag. 6884

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile: Revisione di talune categorie di veicoli per l'anno 1971 Pag. 6884

Ministero dell'interno:
Autorizzazione al comune di Latera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . Pag. 6884
Autorizzazione al comune di Monte San Vito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 6885
Autorizzazione al comune di Melito Porto Salvo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 6885
Autorizzazione al comune di Montale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . Pag. 6885

Autorizzazione al comune di Mezzojuso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 6885

Autorizzazione al comune di Numana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 6885

Autorizzazione al comune di Ostra Vetere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 6885

Autorizzazione al comune di Pedace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 6885

Autorizzazione al comune di Palmas Arborea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 6885

Autorizzazione al comune di Pacentro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 6885

Autorizzazione al comune di Ripe ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 6885

Autorizzazione al comune di Radicofani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 6885

Autorizzazione al comune di Riola Sardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 6885

Autorizzazione al comune di Sirolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 6885

Autorizzazione al comune di San Pietro in Caridà ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 6885

Autorizzazione al comune di San Nazzaro Sesia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 6886

Autorizzazione al comune di Serre ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 6886

Autorizzazione al comune di Serdiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 6886

Autorizzazione al comune di Villasimius ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 6886

Autorizzazione al comune di Zafferana Etnea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 6886

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Scioglimento di trentacinque società cooperative Pag. 6886

Ministero delle finanze:

Restituzioni — in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625) — applicabili dal 27 dicembre 1969 al 31 dicembre 1969, a norma dei Regolamenti C.E.E. nn. 311/69, 1353/69, 1368/69, 2389/69 e 2553/69, ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) del Regolamento C.E.E. n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), esportati verso Paesi terzi. Pag. 6887

Restituzioni — in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625) — applicabili dal 1° gennaio 1970 al 16 gennaio 1970, a norma dei Regolamenti C.E.E. nn. 311/69, 1353/69, 1368/69, 2553/69 e 2573/69, ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) del Regolamento C.E.E. n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), esportati verso Paesi terzi. Pag. 6893

Restituzioni — in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625) — applicabili dal 17 gennaio 1970 al 23 gennaio 1970, a norma dei Regolamenti C.E.E. nn. 311/69, 1353/69, 1368/69, 82/70 e 87/70, ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) del Regolamento C.E.E. n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), esportati verso Paesi terzi. Pag. 6899

CONCORSI ED ESAMI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Consiglio nazionale delle ricerche: Bandi di concorso a borse di studio e di ricerca . . . Pag. 6905

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente in prova nel personale non statale della stazione sperimentale per i combustibili in San Donato Milanese. Pag. 6905

Ufficio medico provinciale di Milano: Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Milano . . . . . . Pag. 6908

Ufficio medico provinciale di Salerno: Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Salerno . Pag. 6908

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 luglio 1970.

Ripartizione degli utili della lotteria di Monza, svoltasi a Monza il 25 giugno 1966.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722;

Visto il proprio decreto 20 novembre 1948, n. 1677, concernente l'approvazione del regolamento delle lotterie nazionali, modificato con successivi decreti 9 novembre 1952, n. 4468, 10 maggio 1956, n. 550, 27 dicembre 1956, n. 1571 e 22 giugno 1960, n. 814;

Visto il proprio decreto 2 novembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1968, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 192, con il quale gli utili della lotteria di Monza, svoltasi il 25 giugno 1966, sono stati devoluti, tra gli altri enti, alla Scuola materna dell'Inviolata di Riva (Trento) per lo 0,080718 per cento, alla Scuola materna ed asilo infantile « San Tommaso » di Caramanico Terme (Pescara) per lo 0,121078 per cento e all'Ospizio per vecchi « Olivieri » e Asilo infantile delle suore Alcantarine di Caramanico Terme (Pescara) per lo 0,161437 per cento;

Considerato che, all'atto del pagamento, per gli enti suindicati non sussistevano più le condizioni previste dalla legge per poter beneficiare delle quote ad essi assegnate e che, pertanto, occorre provvedere alla revoca della concessione ed all'attribuzione ad altri enti delle somme di risulta;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentita la commissione interministeriale per il riparto degli utili delle lotterie nazionali, prevista dall'art. 3 della legge 4 agosto 1955 n. 722, costituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 agosto 1961 e modificata con successivi decreti 30 marzo 1962, 11 giugno 1962, 14 settembre 1963, 4 marzo 1964, 12 marzo 1966 e 28 settembre 1968;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per le finanze, per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

Le quote degli utili della lotteria di Monza, svoltasi il 25 giugno 1966, già devolute, con il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1967, per una percentuale complessiva dello 0,363233 per cento, alla Scuola materna dell'Inviolata di Riva (Trento), alla Scuola materna ed asilo infantile « San Tommaso » di Caramanico Terme (Pescara), all'Ospizio per vecchi « Olivieri » e asilo infantile delle suore Alcantarine di Caramanico Terme (Pescara), sono attribuite ai sottoindicati Enti:

	%
1. Trento — Comitato S. Vigilio	0,080718
2. Larino (Campobasso) — Casa di Riposo « Achille Morrone »	0,121078
3. Caramanico Terme (Pescara) — Asilo Infantile « Regina Elena »	0,121078
4. Caramanico Terme (Pescara) — Ricovero Inabili al Lavoro « F. e M. Olivieri »	0,040359

Dato a Roma, addì 26 luglio 1970

SARAGAT

RUMOR — GIOLITTI — PRETI — RESTIVO — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1970
Registro n. 7 Presidenza, foglio n. 54

(9590)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1970.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico di parte del territorio del comune di Vigevano.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Pavia per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 5 marzo 1968, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, parte del territorio del comune di Vigevano;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Vigevano;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dall'ospedale di San Matteo che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè per la presenza di una vegetazione caratteristica della zona del Ticino, costituita da boschi cedui alternati a radure, come il bosco del Modrone, quello della Lite, del Giarretto, il Prebietta, il Prestino, il Lungo ed il Salvadorino, nonchè di sinuosi canali e rami del Ticino (roggia delle Streghe, Comune, Magna, ecc.) che costituiscono un quadro panoramico di notevole bellezza;

Decreta:

Parte del territorio del comune di Vigevano ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: a nord, dal confine col territorio del comune di Cassolnovo; a sud, dai confini con i territori dei comuni di Gambolò e di Borgo S. Siro; ad ovest dalla strada, ad occidente delle cascine Buccella e Cattabrega, che da nord porta verso il sud, passando per la cascina Fasoli. Raggiunta la roggia Mora, la segue verso est per contornare il cimitero sino a via Giacomo Leopardi e risalire lungo la ferrovia (compresa nel vincolo) Vigevano-Milano fino ad arrivare alla roggia Comune; roggia che segue fino ad incontrare prima la strada provinciale di Mortara e poi, più a sud, la nuova strada esterna dell'abitato fino all'incrocio della via Piemonte che segue sino all'incrocio a monte della cascina Celotti, per continuare verso il Ticino ed il prolungamento della strada vicinale dell'Aquilone fino ad incontrare la vicinale della Aguzzafame. Segue quest'ultima vicinale verso sud sino alla via del Guado di Gambolina o del Sale, a valle della cascina nuova Bellerio. Segue poi verso sud-est la strada del Sale fino alla valle del Casone del Viprat per continuare ancora sino alla roggia Castellana che segue, lungo il confine col comune di Gambolò, sino al territorio di Borgo S. Siro; a nord-est e ad est il confine con la provincia di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940 numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pavia.

La soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Vigevano provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 8 luglio 1970

p. *Il Ministro*: ROMITA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Pavia

L'anno 1968, alle ore 9 ed alle ore 14,30 dei giorni 5 e 6 marzo, in una sala del palazzo della provincia in Pavia, piazza d'Italia n. 2, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali per la discussione del seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

Vincolo di una parte del territorio comunale di Vigevano.

(*Omissis*).

Il territorio di cui si propone il vincolo è così delimitato: a nord dal confine col territorio del comune di Cassolnovo; a sud dai confini con i territori dei comuni di Gambolò e di Borgo S. Siro; ad ovest dalla strada, ad occidente delle cascine Buccella e Cattabrega, che da nord porta verso il sud, passando per la cascina Fasoli. Raggiunta la roggia Mora, la segue verso est per contornare il cimitero sino a via Giacomo Leopardi e risalire lungo la ferrovia (compresa nel vincolo) Vigevano-Milano fino ad arrivare alla roggia Comune; roggia che segue fino ad incontrare prima la strada provinciale di Mortara e poi, più a sud, la nuova strada esterna all'abitato fino all'incrocio della via Piemonte che segue sino all'incrocio a monte della cascina Celotti, per continuare verso il Ticino ed il prolungamento della strada vicinale dell'Aquilone fino ad incontrare la vicinale della Aguzzafame. Segue quest'ultima vicinale verso sud sino alla via del guado di Gambolina o del Sale, a valle della cascina nuova Bellerio. Segue poi verso sud-est la strada del Sale fino alla valle del Casone del Viprat per continuare ancora sino alla roggia

Castellana che segue, lungo il confine col comune di Gambolò, sino al territorio di Borgo S. Siro: a nord-est e ad est il confine con la provincia di Milano.

(*Omissis*).

La Commissione udita la relazione del presidente e vagliatene le proposte come sopra formulate; sentite le osservazioni di ordine generale addotte dall'assessore ai lavori pubblici del comune di Vigevano, dott. ing. Elio Sola; con voto unanime dei suoi componenti presenti, delibera l'apposizione del vincolo, di cui all'art. 1, n. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, su quella parte del territorio del comune di Vigevano in narrativa delimitata.

(*Omissis*).

(9540)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di parte del territorio del comune di Gambolò.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Pavia per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 6 marzo 1968, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, parte del territorio comunale di Gambolò;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Gambolò;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè verde e boschiva, ricca di canali e di suggestiva bellezza, che costituisce la naturale continuità, da nord verso sud, di quelle limitrofe già poste sotto tutela in territorio del comune di Vigevano;

Decreta:

Parte del territorio del comune di Gambolò ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939. n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: da nord ad est, dal confine con il territorio di Vigevano; a sud, dal confine con il territorio di Borgo S. Siro; ad ovest, dalla riva destra della roggia Castellana.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pavia.

La soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Gambolò provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 8 luglio 1970

p. *Il Ministro*: ROMITA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Pavia

L'anno 1968, alle ore 9 ed alle ore 14,30 dei giorni 5 e 6 marzo, in una sala del palazzo della provincia di Pavia, piazza d'Italia n. 2, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali per la discussione del seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

Vincolo di una parte del territorio comunale di Gambolò (Pavia).

E' assente, sebbene regolarmente invitato, il sindaco del comune di Gambolò.

Il presidente propone alla commissione di assoggettare al vincolo di cui all'art. 1, comma 4°, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, a causa del suo notevole interesse pubblico, la zona del comune di Gambolò che grava verso il Ticino, sulla sua sponda destra, e così delimitata: da nord ad est, dal confine con il territorio di Vigevano; a sud, dal confine con il territorio di Borgo S. Siro; ad ovest, dalla riva destra della roggia Castellana.

(*Omissis*).

La commissione esaminata la proposta di vincolo come sopra formulata dal suo presidente, con voto unanime di tutti i suoi componenti presenti delibera l'apposizione del vincolo, di cui all'art. 1, n. 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla parte del territorio del comune di Gambolò in narrativa delimitato.

(*Omissis*).

(9538)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1970.

Competenza per materia dei titolari degli uffici consolari di 2ª categoria in Noumea (Nuova Caledonia), Moroni (Isole Comore), Papeete (Tahiti), Cayenne (Guyana), e Saint-Denis (Isola della Riunione).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 47 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulle funzioni e sui poteri consolari;

Decreta:

I titolari degli uffici consolari di 2ª categoria in Noumea (Nuova Caledonia), Moroni (Isole Comore), Papeete (Tahiti), Cayenne (Guyana) e Saint-Denis (Isola della Riunione), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercitano le funzioni consolari relativamente a:

ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

rinnovo dei passaporti nazionali e vidimazione di quelli stranieri dopo aver interpellato nei casi previsti l'ambasciata d'Italia in Parigi.

Le funzioni escluse dalle attribuzioni dei suddetti titolari sono esercitate dall'ambasciata d'Italia in Parigi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 luglio 1970

Il Ministro: MORO

(9667)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del lago di Canterno, sito nell'ambito dei comuni di Ferentino, Fumone e Trivigliano.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Frosinone per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 13 gennaio 1967, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, il lago di Canterno con il territorio circostante facente parte dei comuni di Ferentino, Fumone e Trivigliano;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge agli albi dei comuni di Fumone, Ferentino e Trivigliano;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dal comune di Trivigliano che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico per la suggestiva bellezza della conca del lago di Canterno, conferitale dallo specchio delle acque, dalle caratteristiche piccole alture circostanti, talora brulle e rocciose e talora con vegetazione, che si rispecchiano nel lago, il tutto formante un pittoresco paesaggio con quadri naturali di eccezionale bellezza. Esistono, inoltre, punti pubblici di visuale, dai quali può godersi la suggestiva bellezza del complesso panoramico della conca;

Decreta:

Il lago di Canterno, con il territorio circostante facente parte dei comuni di Ferentino, Fumone e Trivigliano racchiuso entro il perimetro di ml. 1000 (mille) dalle sponde ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Frosinone.

La soprintendenza ai monumenti di Roma curerà che i comuni di Ferentino, Fumone e Trivigliano provvedano all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che i comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 28 luglio 1970

p. *Il Ministro*: ROMITA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Frosinone

Oggi, 13 gennaio 1967, presso la sede dell'amministrazione provinciale di Frosinone, si è riunita la commissione provinciale di Frosinone per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

2) Ferentino, Fumone, Trivigliano - Zone del lago di Canterno - Vincolo panoramico;

(*Omissis*).

La commissione, all'unanimità propone di sottoporre a vincolo, a norma dell'art. 1 n. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, il lago di Canterno con il territorio circostante, facente parte dei comuni di Ferentino, Fumone e Trivigliano, racchiuso entro il perimetro di ml. 1000 (mille) dalle sponde del lago.

(9546)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di parte del territorio del comune di Valle Salimbene.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Pavia per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 6 marzo 1968, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, parte del territorio comunale di Valle Salimbene;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della legge precitata all'albo del comune di Valle Salimbene;

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dai signori Mario Locardi, Piero Rovida, ing. Felice Franchi Maggi e ing. Alberto Gabba e F.lli che si dichiarano respinte;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico per la notevole bellezza del quadro naturale godibile dai punti di vista accessibili al pubblico, come le strade, i corsi d'acqua e le opposte rive;

Decreta:

Parte del territorio del comune di Valle Salimbene ha notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 1, comma quarto, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: a nord dalla strada Pavia-S. Leonardo, nel tratto dallo incrocio col confine del comune di Pavia fino al confine comunale di Linarolo, confine che segue poi verso sud fino al fiume Po; a sud-ovest, dal fiume Ticino e dal territorio di Mezzanino Po; a ovest, dal confine col comune di Pavia.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pavia.

La soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Valle Salimbene provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 5 agosto 1970

p. *Il Ministro*: ROMITA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Pavia

L'anno 1968, alla ore 9 ed alle ore 14,30 dei giorni 5 e 6 marzo, in una sala del palazzo della provincia in Pavia, piazza d'Italia n. 2, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, per la discussione del seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

Vincolo di una parte del territorio comunale di Valle Salimbene (Pavia).

(*Omissis*).

Il territorio di cui si propone il vincolo è così delimitato: a nord, dalla strada Pavia-S. Leonardo, nel tratto dall'incrocio col confine del comune di Pavia fino al confine comunale di Linarolo, confine che segue poi verso sud fino al fiume Po; a sud-ovest, dal fiume Ticino e dal territorio di Mezzanino Po; a ovest, dal confine col comune di Pavia.

(*Omissis*).

La commissione, esaminata la proposta di vincolo come sopra formulata dal suo presidente, col voto unanime di tutti i componenti presenti, delibera l'apposizione del vincolo, di cui all'art. 1, comma quarto, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla parte del territorio del comune di Valle Salimbene in narrativa delimitata.

(*Omissis*).

(9543)

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1970.

Aggregazione dell'Istituto giapponese di cultura - Roma alla cassa unica per gli assegni familiari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 34 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni;

Vista l'istanza avanzata dall'Istituto giapponese di cultura - Roma, tendente ad ottenere con decorrenza dal 1° aprile 1969, l'applicazione delle norme sugli assegni familiari per il personale dipendente;

Considerato che l'attività esplicata dall'istituto rientra fra quelle culturali per cui è assimilabile alle attività di carattere professionale ed artistico;

Ritenuta l'opportunità di applicare la misura dei contributi e degli assegni secondo la tabella *A*) annessa al testo unico citato, con le modalità delle categorie delle professioni ed arti;

Decreta:

Al personale dipendente dall'Istituto giapponese di cultura - Roma, è applicata con decorrenza dal 1° aprile 1969, la tabella *A*) annessa al testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e modificato dalla legge 17 ottobre 1961, n. 1038, con le modalità delle categorie delle professioni ed arti.

Roma, addì 13 agosto 1970

p. *Il Ministro*: RAMPA

(9604)

DECRETO MINISTERIALE 22 settembre 1970.

Tariffe concernenti il controllo e la certificazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, recante norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

Visti, in particolare, gli articoli 12, 13 e 15 del citato decreto presidenziale i quali stabiliscono tra l'altro che il controllo dei predetti materiali di moltiplicazione ai fini dell'accertamento delle caratteristiche e condizioni richieste per la loro immissione in commercio è demandato all'Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto il quale lo esercita secondo le direttive impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e che le spese relative alle operazioni di controllo e di certificazione sono corrisposte, dai vivaisti interessati, al già menzionato Istituto sperimentale per

la viticoltura di Conegliano Veneto nella misura che sarà determinata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentita la competente sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura;

Ritenuto di provvedere alla determinazione delle tariffe che dovranno essere praticate dal menzionato Istituto sperimentale per il servizio di controllo e di certificazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

Sentito il parere della competente sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

Le ditte vivaistiche, autorizzate ai sensi dell'art. 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987, a produrre e commerciare materiali di moltiplicazione vegetativa della vite le quali intendono ottenere il controllo e la certificazione dei materiali stessi ai sensi degli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, citato nelle premesse, sono tenute a corrispondere all'Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto, per le relative operazioni, i seguenti compensi, a titolo di rimborso spese:

a) per ogni Ha. di vivai di piante madri di portainnesti o di marze . L. 10.000 —
b) per ogni barbatella innestata » 2,40
c) per ogni barbatella non innestata » 0,80

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 settembre 1970

Il Ministro: NATALI

(9669)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1970.

Nomina di un commissario straordinario per la gestione dell'Associazione nazionale per l'addestramento professionale, con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1960, n. 1268, con il quale l'Associazione nazionale addestramento professionale - ANAP - Leone XIII, con sede in Milano, ha ottenuto il riconoscimento giuridico e l'approvazione del relativo statuto;

Visto il proprio decreto 5 giugno 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 giugno 1968, n. 160, con il quale si è ritenuto necessario procedere alla nomina di un commissario straordinario per la gestione dell'Associazione nazionale addestramento professionale - ANAP - Leone XIII, e si è provveduto alla nomina del dott. Sigfrido Cimmino, ispettore generale del ruolo dell'amministrazione centrale del ministero del lavoro e della previdenza sociale, a commissario straordinario per la gestione dell'ente medesimo, con i poteri del presidente e del consiglio di amministrazione;

Visto il proprio decreto 15 settembre 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 settembre 1969, n. 239, con il quale l'incarico di commissario straordinario dell'Associazione nazionale addestramento professionale - ANAP - Leone XIII, conferito in data 5 giugno 1968 al prof. Sigfrido Cimmino, è stato prorogato fino al 31 marzo 1970;

Ritenuta la necessità di disporre una ulteriore proroga della gestione commissariale straordinaria dell'Associazione nazionale addestramento professionale - ANAP - Leone XIII;

Decreta:

Art. 1.

La gestione commissariale straordinaria dell'Associazione nazionale addestramento professionale - ANAP - Leone XIII, è prorogata fino al 30 settembre 1971;

Art. 2.

L'avv. Mario Fimiani è nominato commissario straordinario per la gestione dell'Associazione nazionale addestramento professionale - ANAP - Leone XIII, con i poteri del presidente e del consiglio di amministrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 settembre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(9665)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1970.

Revisione parziale di alcune categorie di veicoli ad uso privato.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visto l'art. 55, comma primo, del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Ritenuto che si rende necessario sottoporre alle visite e prove di revisione un contingente di autovetture e di motocarrozzette ad uso privato nonchè di motocicli, di non recente costruzione, allo scopo di accertare che sussistano le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità dei veicoli stessi;

Decreta:

E' disposta la revisione parziale delle autovetture e delle motocarrozzette ad uso privato nonchè dei motocicli, immatricolati per la prima volta entro la data del 31 dicembre 1963 e che non sono stati sottoposti alle precedenti revisioni.

Le operazioni di revisione avranno inizio il 1º gennaio 1971 e devono essere effettuate:

entro il 31 marzo 1971 per i veicoli la cui ultima cifra della targa di riconoscimento è 1-2-3;

entro il 30 giugno 1971 per i veicoli la cui ultima cifra della targa di riconoscimento è 4-5-6;

entro il 31 ottobre 1971 per i veicoli la cui ultima cifra della targa di riconoscimento è 7-8-9;

entro il 30 novembre 1971 per i veicoli la cui ultima cifra della targa di riconoscimento è 0 (zero).

Per i veicoli di cui trattasi, non presentati a revisione e che continuino a circolare dopo le rispettive scadenze sopraindicate, saranno applicate le sanzioni previste dai commi quinto e sesto dell'art. 55 citato.

Roma, addì 8 ottobre 1970

p. *Il Ministro*: VINCELLI

(9930)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un terreno disposta dal comune di Martinengo.

Con decreto ministeriale n. 3009/779 del 19 settembre 1970 l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta dall'amministrazione del comune di Martinengo (Bergamo), con deliberazione n. 98 del 18 giugno 1960, approvata dalla giunta provinciale amministrativa in data 4 agosto 1960, di un appezzamento di terreno, sito nel comune stesso, del periziato valore di L. 6.400.000, distinto al catasto terreni col mappale 2599-*b*, da destinarsi alla costruzione della Casa della madre e del bambino.

(9525)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Variante al piano di zona del comune di Cava dei Tirreni

Con decreto ministeriale in data 1° ottobre 1970, n. 353, è stata approvata la variante al piano delle zone destinate alla edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Cava dei Tirreni.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(9612)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni nei comuni di Este e Baone

Con decreto 22 maggio 1970, n. 300 del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni costituiti da tratti di alveo del Lozzo e del canale Bisatto segnati nel catasto del comune di Este al foglio III, mappale 15 (Ha. 0.17.20); 35 (Ha. 0.07.60); 48 (Ha. 0.33.70); 59 (Ha. 0.05.90); 62 (Ha. 0.27.75); 68 (Ha. 0.29.30); e del comune di Baone - Sezione *A*, al foglio n. 4, mappale 146 (Ha. 0.01.92) e 147 (Ha. 0.04.93) per complessivi Ha. 1.28.30 ed indicati nelle planimetrie rilasciate il 26 gennaio 1966 in scala 1 : 2000 dallo ufficio tecnico erariale di Padova; planimetrie che fanno parte integrante del decreto stesso.

(9432)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Pisa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 giugno 1970, registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 1970, registro n. 16 Lavori pubblici, foglio n. 354, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Pisa.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune, ai sensi dello art. 10, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificata ed integrata con leggi 6 agosto 1967, n. 765 e 19 novembre 1968, n. 1187.

(9460)

Avviso di rettifica

Al terzo rigo del comunicato concernente l'approvazione della delibera consiliare con la quale l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Matera ha stabilito di iscrivere il proprio personale alla Cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 27 agosto 1970, dove è scritto: «... 12 maggio 1968 ...» leggasi: «... 12 maggio 1969 ...».

(9458)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Revisione di talune categorie di veicoli per l'anno 1971

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 55 del testo unico (decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393) e dell'art. 351 del relativo regolamento d'esecuzione (decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420) si dispone la revisione per l'anno 1971 dei veicoli che ne hanno l'obbligo, appartenenti alle categorie appresso specificate, al fine di accertare se sussistono per essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità:

a) *i motoveicoli*: per quanto riguarda i motocicli e le motocarrozzette, sono soggetti all'obbligo di revisione solo quelli da locare o da noleggiare, nonchè le motocarrozzette ad uso pubblico in servizio da piazza;

b) *gli autoveicoli*: per quanto riguarda le autovetture sono soggette all'obbligo di revisione solo quelle da locare o da noleggiare, nonchè quelle ad uso pubblico in servizio da piazza e quelle munite di dispositivi per la alimentazione con combustibili in pressione o gassosi (autovetture alimentate a metano oppure a gas di petrolio liquefatti). Per quest'ultime autovetture la revisione è limitata alla sola parte relativa all'impianto di alimentazione;

c) *i rimorchi*: compresi i semirimorchi.

Sono soggetti all'obbligo di revisione anche i veicoli eccezionali (art. 10, lettera *C*) del testo unico) che superano le dimensioni o i pesi stabiliti negli articoli 32 e 33 del testo unico medesimo.

La revisione di cui trattasi avrà inizio il 1° gennaio 1971 e dovrà essere ultimata entro le date indicate, per ciascun gruppo di veicoli, nella tabella appresso riportata:

Entro il:	Per i veicoli la cui ultima cifra della targa di riconoscimento è
31 marzo 1971	1-2-3
30 giugno 1971	4-5-6
31 ottobre 1971	7-8-9
30 novembre 1971	0

Si ritiene opportuno precisare che la revisione potrà essere eseguita anche se un veicolo viene presentato in anticipo rispetto al periodo assegnatogli in base alle disposizioni di cui sopra.

Gli autobus e i rimorchi per trasporto di persone, gli autoveicoli e motocarrozzette da noleggio con conducente e gli autoveicoli e motoveicoli in servizio da piazza debbono essere sottoposti alla visita di revisione presso gli uffici provinciali della motorizzazione civile, nella cui circoscrizione territoriale detti veicoli esplicano il servizio.

Si fa presente, infine, che non sono soggetti all'obbligo della visita di revisione entro l'anno 1971 i veicoli delle categorie indicate che nell'anno stesso siano stati *sottoposti a visita e prova* (*collaudo*) nonchè i veicoli nuovi di fabbrica per i quali sia stato rilasciato il documento di circolazione durante l'anno.

(9931)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Latera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1970, il comune di Latera (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.489.615, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9787)

Autorizzazione al comune di Monte San Vito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1970, il comune di Monte San Vito (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.648.355, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9788)

Autorizzazione al comune di Melito Porto Salvo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1970, il comune di Melito Porto Salvo (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 262.871.485, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9789)

Autorizzazione al comune di Montale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1970, il comune di Montale (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 71.240.630, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9790)

Autorizzazione al comune di Mezzojuso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 5 ottobre 1970, il comune di Mezzojuso (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.876.200, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9791)

Autorizzazione al comune di Numana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1970, il comune di Numana (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.068.565, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9792)

Autorizzazione al comune di Ostra Vetere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1970, il comune di Ostra Vetere (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.586.130, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9793)

Autorizzazione al comune di Pedace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1970, il comune di Pedace (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 70.801.290, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9794)

Autorizzazione al comune di Palmas Arborea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 5 ottobre 1970, il comune di Palmas Arborea (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.110.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9795)

Autorizzazione al comune di Pacentro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1970, il comune di Pacentro (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.718.150, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9796)

Autorizzazione al comune di Ripe ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1970, il comune di Ripe (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.599.085, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9797)

Autorizzazione al comune di Radicofani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1970, il comune di Radicofani (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.963.655, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9798)

Autorizzazione al comune di Riola Sardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 5 ottobre 1970, il comune di Riola Sardo (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9799)

Autorizzazione al comune di Sirolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1970, il comune di Sirolo (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.897.305, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9800)

Autorizzazione al comune di San Pietro in Caridà ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1970, il comune di San Pietro in Caridà (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.067.070, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9801)

Autorizzazione al comune di San Nazzaro Sesia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1970, il comune di San Nazzaro Sesia (Novara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.070.675, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9802)

Autorizzazione al comune di Serre ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1970, il comune di Serre (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.646.092, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9803)

Autorizzazione al comune di Serdiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 5 ottobre 1970, il comune di Serdiana (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9804)

Autorizzazione al comune di Villasimius ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 5 ottobre 1970, il comune di Villasimius (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.650.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9805)

Autorizzazione al comune di Zafferana Etnea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 5 ottobre 1970, il comune di Zafferana Etnea (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.481.856, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9806)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di trentacinque società cooperative

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 17 luglio 1970 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

1) edilizia « Sorgente », con sede in Savona, costituita per rogito Firpo in data 1° settembre 1962, rep. 17071;

2) « CO.RI.MA.SE.BO. - Ricuperi materiali e servizio di bordo », già Nuova cooperativa portuali materiali di bordo ed affini, con sede in Savona costituita per rogito Ravera in data 2 gennaio 1947, rep. 633;

3) edilizia « S. Antonio », con sede in Savona, costituita per rogito Di Giovanni in data 1° marzo 1963, rep. 16477;

4) « Commissionaria fra esercenti macellai per acquisti collettivi - C.E.M.A.C. », con sede in Savona, costituita per rogito Giacardi in data 5 novembre 1963, rep. 50793;

5) edilizia « Primavera », con sede in Savona, costituita per rogito Marchese in data 18 febbraio 1961, rep. 24004/3334;

6) edilizia « Cà Nova », con sede in Savona, costituita per rogito Franchi in data 20 giugno 1958, rep. 27724;

7) edilizia « Nove Camini », con sede in Savona, costituita per rogito Bianchi in data 15 maggio 1955, rep. 2991/245;

8) edilizia « U.N.S.I.C.A. », con sede in Savona, costituita per rogito Marchese in data 2 ottobre 1956, rep. 13443/1102;

9) edilizia « Casa degli amici fra i ferrovieri dello Stato », con sede in Savona, costituita per rogito Marchese in data 19 dicembre 1963, rep 31481/4997;

10) edilizia « Casa Felice », con sede in Savona, costituita per rogito Franchi in data 28 agosto 1959, rep. 30356;

11) edilizia « Bancasa », con sede in Savona, costituita per rogito Bordone in data 28 agosto 1948, reg. 21468;

12) edilizia « La Torretta », con sede in Savona, costituita per rogito Franchi in data 4 dicembre 1953, rep. 15455;

13) Guardiani di bordo e di magazzini e di altri lavori tra marittimi gruppo guardiani giurati già guardianaggio e di altri lavori marittimi fra naviganti, con sede in Savona, costituita per rogito Pendola in data 16 gennaio 1946, repertorio 9082;

14) edilizia « Brandale », con sede in Savona, costituita per rogito Navona in data 1° febbraio 1954, rep. 1190;

15) edilizia « Gabriello Chiabrera », con sede in Savona, costituita per rogito Marchese in data 19 novembre 1958, rep. 18739/2024;

16) edilizia « Il Faro », con sede in Savona, costituita per rogito Franchi in data 10 gennaio 1964, rep. 43662;

17) edilizia « Anapi Savonese », con sede in Savona, costituita per rogito De Siervo in data 10 dicembre 1951, rep. 3601;

18) edilizia « Uliveto », con sede in Savona, costituita per rogito Firpo in data 17 luglio 1963, rep. 20778;

19) « Consorzio provinciale delle cooperative di consumo », già C.A.D.M.U. Consorzio approvvigionamento e distribuzione manufatti U.N.R.R.A. ed altri generi di consumo, con sede in Savona, costituita per rogito Bordone in data 7 giugno 1947, rep 17713;

20) edilizia « Trinacria », già Casabella, con sede in Savona, costituita per rogito Giacardi in data 22 febbraio 1956, rep. 6960;

21) edilizia « Domus », con sede in Albenga (Savona), costituita per rogito Navone in data 10 luglio 1958, rep. 6870;

22) edilizia « Cofalbenga », con sede in Albenga (Savona), costituita per rogito Airaldi in data 16 giugno 1945, rep. 3321;

23) « Faccini associati Albenga », con sede in Albenga (Savona), costituita per rogito Navona in data 17 dicembre 1957, rep. 10173;

24) « L'Altarese », con sede in Altare (Savona), costituita per rogito Giacardi in data 23 febbraio 1956, rep. 6966;

25) edilizia « S. Pietro », con sede in Borgio Verezzi (Savona), costituita per rogito Firighelli in data 14 luglio 1949, rep. 6584;

26) di consumo « Cerialese », con sede in Ceriale (Savona), costituita per rogito Firighelli in data 1° dicembre 1945, rep. 2721;

27) « Pescatori », con sede in Ceriale (Savona), costituita per rogito Marchese in data 23 febbraio 1953, rep. 995/78;

28) « Consorzio cooperativo tra operai di Peagna », con sede in Peagna di Ceriale (Savona), costituita per rogito Airaldi in data 14 febbraio 1946, rep. 3864;

29) edilizia « Autisti autolinee Finale Ligure (Savona) », costituita per rogito Sibelli in data 9 novembre 1963, repertorio 23674;

30) edilizia « C.E.I.F. - Cooperativa edilizia impiegati Finale », con sede in Finale Ligure (Savona), costituita per rogito Firighelli in data 10 novembre 1949, rep. 7114;

31) edilizia « Di Cadibona », con sede in Cadibona di Quiliano (Savona), costituita per rogito Marchese in data 13 ottobre 1963, rep. 30945/4880;

32) « Mutua cooperativa latte ed assicurazione bestiame quilianese », con sede in Quiliano (Savona), costituita per rogito Marchese in data 18 novembre 1955, rep. 9705/829;

33) « Consorzio acquedotto agricolo spotornese (C.A.A.S.) », con sede in Spotorno (Savona), costituita per rogito Pendola in data 15 aprile 1949, rep. 12.303

34) di lavoro « Giuseppe Fanin », con sede in Treviso, costituita per rogito Orefice in data 30 agosto 1956, rep. 5581;

35) edilizia « La Popolare », con sede in Treviso, costituita per rogito Marcati in data 18 febbraio 1956, rep. 14.979.

(9425)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni — in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625) — applicabili dal 27 dicembre 1969 al 31 dicembre 1969, a norma dei Regolamenti C.E.E. nn. 311/69, 1353/69, 1368/69, 2389/69 e 2553/69, ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) del Regolamento C.E.E. n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.01	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati:	
	ex A. diversi dal siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6 %:	
	(I) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 2,6 %	1,80
	(II) aventi tenore. in peso, di materie grasse superiore a 2,6 % e inferiore o uguale a 3 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (6)	2,84
	- l'Algeria	2,96
	- le altre destinazioni	2,80
	(III) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona A (6)	2,00
	- le altre destinazioni	4,00
	ex B. altri, escluso il siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	ex I. superiore a 6 % e inferiore o uguale a 21 %:	
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 % e inferiore o uguale a 17 %	13,40
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 %	22,00
	II. superiore a 21 % e inferiore o uguale a 45 %:	
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 39 %	30,00
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39 %	64,53
	III. superiore a 45 %	64,53
04.02	Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati:	
	A. senza aggiunta di zuccheri:	
	II. Latte e crema di latte, in polvere:	
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	1. inferiore o uguale a 1,5 %	22,00
	2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	22,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % ed inferiore o uguale a 17 %	28,10
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % ed inferiore o uguale a 25 %	33,20
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 %	40,00
	3. superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 %	41,70

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02 (segue)	4 superiore a 29 %:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	41,70
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 % . .	53,60
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	1. inferiore o uguale a 1,5 %:	
	(aa) denaturati (1)	13,75
	(bb) altri	22,00
	2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	22,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %	28,10
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %	33,20
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 % .	40,00
	3. superiore a 27 % e inferiore o uguale a 29 % .	41,70
	4. superiore a 29 %:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	41,70
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 % . . .	53,60
	III. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere:	
	a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %:	
	ex 1. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8,9 %:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 % e inferiore o uguale a 7 %	4,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 7 % .	11,00
	2. altri	13,00
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	ex 1. inferiore o uguale a 45 %:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 % e inferiore o uguale a 7 %	4,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 7 % e inferiore o uguale a 8,9 %	11,00
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 8,9 % e inferiore o uguale a 21 %	13,00
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 21 % e inferiore o uguale a 39 %	30,00
	(ee) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39 % . . .	54,50
	2. superiore a 45 %	62,50

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02 (segue)	B. con aggiunta di zuccheri:	
	I. Latte e crema di latte, in polvere:	
	ex b) altri, escluso il siero di latte:	
	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	aa) inferiore o uguale a 1,5 %	0,2200 (2) per kg
	bb) superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 27 %:	
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	0,2200 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %	0,2810 (2) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %	0,3320 (2) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 % .	0,4000 (2) per kg
	cc) superiore a 27 %:	
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 % . .	0,4170 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 % .	0,5360 (2) per kg
	2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	aa) inferiore o uguale a 1,5 %	0,2200 (2) per kg
	bb) superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 27 %:	
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 % . .	0,2200 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 % . .	0,2810 (2) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 % . .	0,3320 (2) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 % .	0,4000 (2) per kg
	cc) superiore a 27 %:	
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	0,4170 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 % .	0,5360 (2) per kg
	ex II. Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, diversi da quelli in polvere:	
	ex a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 %:	
	(1) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso	4,25 (3)
	(2) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso	11,00 (3)
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	ex 1. inferiore o uguale a 45 %:	
	(aa) « latte in blocchi », aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica superiore a 45 % in peso	0,2700 (2) per kg
	(bb) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	(11) inferiore o uguale a 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso	4,25 (3)
	(22) superiore a 6,9 % e inferiore o uguale a 9,5 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso	11,00 (3)

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02 (segue)	(33) superiore a 9,5 % e inferiore o uguale a 21 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore a 15 % in peso	0,1100 (2) per kg
	(44) superiore a 21 % e inferiore o uguale a 39 %	0,3000 (2) per kg
	(55) superiore a 39 %	0,5450 (2) per kg
	2. superiore a 45 %	0,6250 (2) per kg
04.03	Burro (4):	
	ex A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 84 % (5):	
	(I) uguale o superiore a 62 % ed inferiore a 82 % e con aggiunta di spezie o di erbe finemente tritate:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona E (6)	75,00
	- le altre destinazioni	100,00
	(II) uguale o superiore a 82 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona A (6)	130,00
	- la zona E (6)	99,70
	- l'Algeria, il Marocco, la Tunisia e la Polonia	142,00
	- le destinazioni di cui all'articolo 2 del regolamento n. 1041/67/C.E.E. (7)	130,00
	- le altre destinazioni	133,00
	B. altro, avente tenore, in peso, di materie grasse:	
	(I) superiore a 84 % ed inferiore o uguale a 98 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona A (6)	130,00
	- la zona E (6)	99,70
	- l'Algeria, il Marocco, la Tunisia e la Polonia	142,00
	- le destinazioni di cui all'articolo 2 del regolamento n. 1041/67/C.E.E. (7)	130,00
	- le altre destinazioni	133,00
	(II) superiore a 98 % ed inferiore o uguale a 99,5 %	162,00
	(III) superiore a 99,5 %	174,00
04.04	Formaggi e latticini:	
	ex A. Emmental e Gruyère, diversi da quelli grattugiati od in polvere:	
	II. altri:	
	per le esportazioni verso:	
	- le zone D e F (6)	38,00
	- l'Austria; il Liechtenstein e la Svizzera	25,00
	- le altre destinazioni	43,00
	ex C. Formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati od in polvere, escluso il Roquefort	30,00
	D. Formaggi fusi:	
	II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	a) inferiore o uguale a 36 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:	
	ex 1. inferiore o uguale a 46 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca:	
	(aa) uguale o superiore a 33 % ed inferiore a 38 %	10,00
	(bb) uguale o superiore a 38 % ed inferiore a 43 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:	
	(11) inferiore a 20 %	10,00
	(22) uguale o superiore a 20 %	27,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (segue)	(cc) uguale o superiore a 43 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:	
	(11) inferiore a 20 %	10,00
	(22) uguale o superiore a 20 % ed inferiore a 40 %	27,00
	(33) uguale o superiore a 40 %	43,00
	ex 2. superiore a 46 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca:	
	(aa) uguale o superiore a 33 % ed inferiore a 38 %	10,00
	(bb) uguale o superiore a 38 % ed inferiore a 43 %	27,00
	(cc) uguale o superiore a 43 % ed inferiore a 46 %	43,00
	(dd) uguale o superiore a 46 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:	
	(11) inferiore a 55 %	43,00
	(22) uguale o superiore a 55 %	54,00
	b) superiore a 36 %	54,00
	E. altri:	
	I. diversi da quelli grattugiati od in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 39 % ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:	
	ex a) inferiore o uguale a 47 %:	
	(1) Grana, Fiore Sardo, Parmigiano Reggiano, Pecorino:	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	40,00
	- le altre destinazioni	50,00
	(2) altri, aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca, uguale o superiore a 30 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera . . .	40,00
	- le altre destinazioni . .	50,00
	b) superiore a 47 % e inferiore o uguale a 72 %:	
	ex 1. Cheddar, Chester, aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca, uguale o superiore a 50 % . . .	68,00
	ex 2. Tilsit, avente tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:	
	ex aa) superiore a 39 % ed inferiore o uguale a 48 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera .	7,50
	- le altre destinazioni . . .	45,00
	ex 3. altri, aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:	
	(aa) inferiore a 19 % ed aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 32 % in peso	8,00
	(bb) uguale o superiore a 19 % ed inferiore a 39 % ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa inferiore o uguale a 62 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	7,50
	- le altre destinazioni .	15,00
	(cc) uguale o superiore a 39 %:	
	(11) Asiago, Caciocavallo, Provolone, Ragusano:	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	7,50
	- le altre destinazioni	45,00
	(22) Cantal, Edam, Fontal, Fontina, Gouda:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (6)	31,22

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (segue)	- la zona E (6) . .	38,36
	- la zona F (6) . .	27,56
	- la Svizzera . .	7,50
	- l'Australia	41,00
	- il Giappone . . .	59,00
	- Portorico . .	40,00
	- il Canada .	43,00
	- le altre destinazioni . . .	45,00
	(33) Butterkäse, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona F (6)	25,56
	- la Svizzera .	7,50
	- le altre destinazioni . .	38,00
	(44) altri, aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:	
	(aaa) superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 52 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera .	7,50
	- le altre destinazioni .	45,00
	(bbb) superiore a 52 % ed inferiore o uguale a 62 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (6)	31,22
	- la zona E (6)	38,36
	- la zona F (6)	27,56
	- la Svizzera	7,50
	- l'Australia	41,00
	- il Giappone .	59,00
	- Portorico	40,00
	- il Canada	43,00
	- le altre destinazioni .	45,00
	II. non nominati:	
	ex a) grattugiati od in polvere, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 85 % in peso, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 20 % ed aventi tenore di lattosio inferiore a 5 % in peso	40,00

(1) Ai sensi di questa sottovoce, è considerato latte in polvere denaturato il prodotto che è stato denaturato conformenente alle disposizioni del Regolamento C.E.E. n. 1106/68.

(2) Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle sostanze non lattiche e del lattosio aggiunti non deve essere preso in considerazione.

L'importo della restituzione per 100 kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli *elementi seguenti:*

a) l'importo espresso per chilogrammo moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto;

b) un elemento calcolato, moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 89,55.

(3) L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

a) l'importo espresso per 100 chilogrammi;

b) un elemento calcolato moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 89,55.

(4) Le restituzioni all'esportazione non si applicano ai quantitativi di burro, a prezzo ridotto, messi dagli Stati membri a disposizione dei rispettivi eserciti e corpi assimilati di stanza nel territorio della Comunità.

(5) Per la determinazione dell'importo più basso dell'aliquota della restituzione spettante alle esportazioni con destinazioni diverse dalla zona E, ai fini del paragrafo V della circolare a roneo 1969/VIII/326 Dog/249 del 6 maggio 1969 (prot. n. 1838/VIII), le aliquote fissate per detta zona E non vengono prese in considerazione.

(6) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle Zone per le quali è *fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede* C.E.E., è il seguente:

ZONA A: Burundi, Camerun, Ciad, Congo (Brazzaville), Congo (Kinshasa), Costa d'Avorio, Dahomey, Gabon, Guinea, Alto Volta, Mali, Mauritania, Niger, Repubblica centrafricana, Repubblica malgascia, Ruanda, Senegal, Territorio degli Afars e degli Issas, Togo.

ZONA B: Messico, Paesi dell'America centrale e del Sud, isole degli oceani Pacifico ed Atlantico delimitate dal 30° e 120° meridiano ovest e dal 30° parallelo nord, nonchè le isole Fernando-de-Noronha (Rechedas de Sao-Pedro e Sao-Paulo e Atollo das Rocas), Trinidad, Martin-Vas e le isole Sandwich del sud.

ZONA C: Paesi asiatici ad est dell'Iran, ivi compresa l'URSS asiatica, e le isole degli oceani Indiano e Pacifico situate tra il 60° meridiano est ed il 180° meridiano, salvo l'Australia, la Nuova Zelanda ed il Giappone.

ZONA D: Territorio spagnolo della penisola iberica e le isole Baleari.

ZONA E: Territori del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord (comprese l'isola di Man e le isole anglo-normanne) situati in Europa, salvo Gibilterra.

ZONA F: Territori degli Stati Uniti d'America situati sul continente americano, nonchè le isole Hawai.

(7) Le destinazioni, di cui all'articolo 2 del Regolamento C.E.E. n. 1041/67, sono le seguenti:

a) approvvigionamento delle navi destinate alla navigazione marittima o degli aeromobili che servono le linee internazionali, comprese quelle intracomunitarie;

b) *Organizzazioni Internazionali stabilite nella Comunità* (subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze);

c) Forze armate di stanza nel territorio di uno Stato membro della C.E.E. e non appartenenti allo Stato membro medesimo (subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze).

(8064)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni — in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625) — applicabili dal 1° gennaio 1970 al 16 gennaio 1970, a norma dei Regolamenti C.E.E. nn. 311/69, 1353/69, 1368/69, 2553/69 e 2573/69, ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) del Regolamento C.E.E. n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.01	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati:	
	ex A. diversi dal siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6 %:	
	(I) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 2,6 %	1,80
	(II) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 2,6 % e inferiore o uguale a 3 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (6)	2,84
	- l'Algeria	2,96
	- le altre destinazioni	2,80
	(III) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona A (6)	2,00
	- le altre destinazioni	4,00
	ex B. altri, escluso il siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	ex I. superiore a 6 % e inferiore o uguale a 21 %:	
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 % e inferiore o uguale a 17 %	13,40
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % . . .	22,00
	II. superiore a 21 % e inferiore o uguale a 45 %:	
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 39 % .	30,00
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39 % . . .	64,53
	III. superiore a 45 %	64,53
04.02	Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati:	
	A. senza aggiunta di zuccheri:	
	II. Latte e crema di latte, in polvere:	
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	1. inferiore o uguale a 1,5 %	22,00
	2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	22,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % ed inferiore o uguale a 17 %	28,10
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % ed inferiore o uguale a 25 %	33,20
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 % . . .	40,00
	3. superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 %	41,70

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02 (segue)	4. superiore a 29 %:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	41,70
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 %	53,60
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	1. inferiore o uguale a 1,5 %:	
	(aa) denaturati (1)	13,75
	(bb) altri	22,00
	2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	22,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 % . . .	28,10
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %	33,20
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 %	40,00
	3. superiore a 27 % e inferiore o uguale a 29 %	41,70
	4. superiore a 29 %:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	41,70
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 %	53,60
	III. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere:	
	a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %:	
	ex 1. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8,9 %:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 % e inferiore o uguale a 7 %	4,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 7 % . .	11,00
	2. altri .	13,00
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	ex 1. inferiore o uguale a 45 %:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 % e inferiore o uguale a 7 %	4,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 7 % e inferiore o uguale a 8,9 %	11,00
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 8,9 % e inferiore o uguale a 21 %	13,00
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 21 % e inferiore o uguale a 39 %	30,00
	(ee) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39 % . . .	54,50
	2. superiore a 45 %	62,50

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02 (segue)	B. con aggiunta di zuccheri:	
	I. Latte e crema di latte, in polvere:	
	ex b) altri, escluso il siero di latte:	
	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	aa) inferiore o uguale a 1,5 %	0,2200 (2) per kg
	bb) superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 27 %:	
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	0,2200 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %	0,2810 (2) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %	0,3320 (2) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 %	0,4000 (2) per kg
	cc) superiore a 27 %:	
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	0,4170 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 %	0,5360 (2) per kg
	2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	aa) inferiore o uguale a 1,5 %	0,2200 (2) per kg
	bb) superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 27 %:	
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	0,2200 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %	0,2810 (2) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %	0,3320 (2) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 %	0,4000 (2) per kg
	cc) superiore a 27 %:	
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	0,4170 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 %	0,5360 (2) per kg
	ex II. Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, diversi da quelli in polvere:	
	ex a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 %:	
	(1) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso	4,25 (3)
	(2) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso	11,00 (3)
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	ex 1. inferiore o uguale a 45 %:	
	(aa) « latte in blocchi », aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica superiore a 45 % in peso	0,2700 (2) per kg
	(bb) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	(11) inferiore o uguale a 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso	4,25 (3)
	(22) superiore a 6,9 % e inferiore o uguale a 9,5 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso	11,00 (3)

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02 (segue)	(33) superiore a 9,5 % e inferiore o uguale a 21 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore a 15 % in peso	0,1100 (2) per kg
	(44) superiore a 21 % e inferiore o uguale a 39 %	0,3000 (2) per kg
	(55) superiore a 39 %	0,5450 (2) per kg
	2. superiore a 45 %	0,6250 (2) per kg
04.03	Burro (4):	
	ex A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 84 % (5):	
	(I) uguale o superiore a 62 % ed inferiore a 82 % e con aggiunta di spezie o di erbe finemente tritate:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona E (6) . .	75,00
	- le altre destinazioni .	100,00
	(II) uguale o superiore a 82 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona A (6)	130,00
	- la zona E (6) . . .	99,70
	- l'Algeria, il Marocco, la Tunisia e la Polonia	142,00
	- le destinazioni di cui all'articolo 2 del regolamento n. 1041/67/C.E.E. (7)	130,00
	- le altre destinazioni . . .	133,00
	B. altro, avente tenore, in peso, di materie grasse:	
	(I) superiore a 84 % ed inferiore o uguale a 98 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona A (6) .	130,00
	- la zona E (6)	99,70
	- l'Algeria, il Marocco, la Tunisia e la Polonia	142,00
	- le destinazioni di cui all'articolo 2 del regolamento n. 1041/67/C.E.E. (7)	130,00
	- le altre destinazioni . .	133,00
	(II) superiore a 98 % ed inferiore o uguale a 99,5 %	162,00
	(III) superiore a 99,5 %	174,00
04.04	Formaggi e latticini:	
	ex A. Emmental e Gruyère, diversi da quelli grattugiati od in polvere:	
	II. altri:	
	per le esportazioni verso:	
	- le zone D e F (6) . .	38,00
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera . . .	25,00
	- le altre destinazioni . . .	43,00
	ex C. Formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati od in polvere, escluso il Roquefort . . .	30,00
	D. Formaggi fusi:	
	II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	a) inferiore o uguale a 36 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:	
	ex 1. inferiore o uguale a 46 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca:	
	(aa) uguale o superiore a 33 % ed inferiore a 38 %	10,00
	(bb) uguale o superiore a 38 % ed inferiore a 43 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:	
	(11) inferiore a 20 %	10,00
	(22) uguale o superiore a 20 %	27,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (segue)	(cc) uguale o superiore a 43 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:	
	(11) inferiore a 20 %	10,00
	(22) uguale o superiore a 20 % ed inferiore a 40 %	27,00
	(33) uguale o superiore a 40 %	43,00
	ex 2. superiore a 46 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca:	
	(aa) uguale o superiore a 33 % ed inferiore a 38 %	10,00
	(bb) uguale o superiore a 38 % ed inferiore a 43 %	27,00
	(cc) uguale o superiore a 43 % ed inferiore a 46 %	43,00
	(dd) uguale o superiore a 46 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:	
	(11) inferiore a 55 %	43,00
	(22) uguale o superiore a 55 %	54.00
	b) superiore a 36 %	54,00
	E. altri:	
	I. diversi da quelli grattugiati od in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 39 % ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:	
	ex a) inferiore o uguale a 47 %:	
	(1) Grana, Fiore Sardo, Parmigiano Reggiano, Pecorino:	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	40,00
	- le altre destinazioni	50,00
	(2) altri, aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca, uguale o superiore a 30 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	40,00
	- le altre destinazioni	50,00
	b) superiore a 47 % e inferiore o uguale a 72 %:	
	ex 1. Cheddar, Chester, aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca, uguale o superiore a 50 %	68,00
	ex 2. Tilsit, avente tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:	
	ex aa) superiore a 39 % ed inferiore o uguale a 48 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	7,50
	- le altre destinazioni	45,00
	ex 3. altri, aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:	
	(aa) inferiore a 19 % ed aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 32 % in peso	8,00
	(bb) uguale o superiore a 19 % ed inferiore a 39 % ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa inferiore o uguale a 62 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	7,50
	- le altre destinazioni	15,00
	(cc) uguale o superiore a 39 %:	
	(11) Asiago, Caciocavallo, Provolone, Ragusano:	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	7,50
	- le altre destinazioni	45,00
	(22) Cantal, Edam, Fontal, Fontina, Gouda:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (6)	31,22

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (segue)	- la zona E (6)	38,36
	- la zona F (6)	27,56
	- la Svizzera	7,50
	- l'Australia	41,00
	- il Giappone	59,00
	- Portorico	40,00
	- il Canada	43,00
	- le altre destinazioni	45,00
	(33) Butterkäse, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona F (6)	25,56
	- la Svizzera	7,50
	- le altre destinazioni	38,00
	(44) altri, aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:	
	(aaa) superiore a 47% ed inferiore o uguale a 52%:	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	7,50
	- le altre destinazioni	45,00
	(bbb) superiore a 52% ed inferiore o uguale a 62%:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (6)	31,22
	- la zona E (6)	38,36
	- la zona F (6)	27,56
	- la Svizzera	7,50
	- l'Australia	41,00
	- il Giappone	59,00
	- Portorico	40,00
	- il Canada	43,00
	- le altre destinazioni	45,00
	II. non nominati:	
	ex a) grattugiati od in polvere, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 85% in peso, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 20% ed aventi tenore di lattosio inferiore a 5% in peso	40,00

(1) Ai sensi di questa sottovoce, è considerato latte in polvere denaturato il prodotto che è stato denaturato conformemente alle disposizioni del Regolamento C.E.E. n. 1106/68.

(2) Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle sostanze non lattiche e del lattosio aggiunti non deve essere preso in considerazione. L'importo della restituzione per 100 kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

a) l'importo espresso per chilogrammo moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto;

b) un elemento calcolato, moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 92,20.

(3) L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

a) l'importo espresso per 100 chilogrammi;

b) un elemento calcolato moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 92,20.

(4) Le restituzioni all'esportazione non si applicano ai quantitativi di burro, a prezzo ridotto, messi dagli Stati membri a disposizione dei rispettivi eserciti e corpi assimilati di stanza nel territorio della Comunità.

(5) Per la determinazione dell'importo più basso dell'aliquota della restituzione spettante alle esportazioni con destinazioni diverse dalla zona E, ai fini del paragrafo V della circolare a roneo 1969/VIII/326 Dog/249 del 6 maggio 1969 (prot. n. 1838/VIII), le aliquote fissate per detta zona E non vengono prese in considerazione.

(6) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle Zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA A: Burundi, Camerun, Ciad, Congo (Brazzaville), Congo (Kinshasa), Costa d'Avorio, Dahomey, Gabon, Guinea, Alto Volta, Mali, Mauritania, Niger, Repubblica centrafricana, Repubblica malgascia, Ruanda, Senegal, Territorio degli Afars e degli Issas, Togo.

ZONA B: Messico, Paesi dell'America centrale e del Sud, isole degli oceani Pacifico ed Atlantico delimitate dal 30° e 120° meridiano ovest e dal 30° parallelo nord, nonchè le isole Fernando-de-Noronha (Rechedas de Sao-Pedro e Sao-Paulo e Atollo das Rocas), Trinidad, Martin-Vas e le isole Sandwich del sud.

ZONA C: Paesi asiatici ad est dell'Iran, ivi compresa l'URSS asiatica, e le isole degli oceani Indiano e Pacifico situate tra il 60° meridiano est ed il 180° meridiano, salvo l'Australia, la Nuova Zelanda ed il Giappone.

ZONA D: Territorio spagnolo della penisola iberica e le isole Baleari.

ZONA E: Territori del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord (comprese l'isola di Man e le isole anglo-normanne) situati in Europa, salvo Gibilterra.

ZONA F: Territori degli Stati Uniti d'America situati sul continente americano, nonchè le isole Hawai.

(7) Le destinazioni, di cui all'articolo 2 del Regolamento C.E.E. n. 1041/67, sono le seguenti:

a) approvvigionamento delle navi destinate alla navigazione marittima o degli aeromobili che servono le linee internazionali, comprese quelle intracomunitarie;

b) Organizzazioni Internazionali stabilite nella Comunità (subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze);

c) Forze armate di stanza nel territorio di uno Stato membro della C.E.E. e non appartenenti allo Stato membro medesimo (subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze).

(8099)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni — in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625) — applicabili dal 17 gennaio 1970 al 23 gennaio 1970, a norma dei Regolamenti C.E.E. nn. 311/69, 1353/69, 1368/69, 82/70 e 87/70, ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) del Regolamento C.E.E. n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.01	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati:	
	ex A. diversi dal siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6 %:	
	(I) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 2,6 % .	1,80
	(II) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 2,6 % e inferiore o uguale a 3 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (6)	2,84
	- l'Algeria	2,96
	- le altre destinazioni	2,80
	(III) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona A (6)	2,00
	- le altre destinazioni	4,00
	ex B. altri, escluso il siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	ex I. superiore a 6 % e inferiore o uguale a 21 %:	
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 % e inferiore o uguale a 17 %	13,40
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % . . .	22,00
	II. superiore a 21 % e inferiore o uguale a 45 %:	
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 39 % .	30,00
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39 % . . .	64,53
	III. superiore a 45 %	64,53
04.02	Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati:	
	A. senza aggiunta di zuccheri:	
	II. Latte e crema di latte, in polvere:	
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	1. inferiore o uguale a 1,5 %	22,00
	2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	22,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % ed inferiore o uguale a 17 %	28,10
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % ed inferiore o uguale a 25 %	33,20
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 % . . .	40,00
	3. superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 %	41,70

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02 (segue)	4. superiore a 29 %:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	41,70
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 % . . .	53,60
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	1. inferiore o uguale a 1,5 %:	
	(aa) denaturati (i)	13,75
	(bb) altri	22,00
	2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	22,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %	28,10
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %	33,20
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 % . .	40,00
	3. superiore a 27 % e inferiore o uguale a 29 %	41,70
	4. superiore a 29 %:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	41,70
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 % . . .	53,60
	III. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere:	
	a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %:	
	ex 1. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8,9 %:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 % e inferiore o uguale a 7 %	4,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 7 % .	11,00
	2. altri	13,00
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	ex 1. inferiore o uguale a 45 %:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 % e inferiore o uguale a 7 %	4,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 7 % e inferiore o uguale a 8,9 %	11,00
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 8,9 % e inferiore o uguale a 21 %	13,00
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 21 % e inferiore o uguale a 39 %	30,00
	(ee) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39 % . .	54,50
	2. superiore a 45 %	62,50

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02 (segue)	B. con aggiunta di zuccheri:	
	I. Latte e crema di latte, in polvere:	
	ex b) altri, escluso il siero di latte:	
	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	aa) inferiore o uguale a 1,5 % .	0,2200 (2) per kg
	bb) superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 27 %:	
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	0,2200 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %	0,2810 (2) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %	0,3320 (2) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 %	0,4000 (2) per kg
	cc) superiore a 27 %:	
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	0,4170 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 %	0,5360 (2) per kg
	2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	aa) inferiore o uguale a 1,5 % ..	0,2200 (2) per kg
	bb) superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 27 %:	
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	0.2200 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %	0,2810 (2) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %	0,3320 (2) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 %	0,4000 (2) per kg
	cc) superiore a 27 %:	
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 % . . .	0,4170 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 %	0,5360 (2) per kg
	ex II. Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, diversi da quelli in polvere:	
	ex a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 %:	
	(1) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso . .	4,25 (3)
	(2) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso .	11,00 (3)
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	ex 1. inferiore o uguale a 45 %:	
	(aa) « latte in blocchi », aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica superiore a 45 % in peso .	0,2700 (2) per kg
	(bb) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	(11) inferiore o uguale a 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso	4,25 (3)
	(22) superiore a 6,9 % e inferiore o uguale a 9,5 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso	11,00 (3)

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02 (segue)	(33) superiore a 9,5 % e inferiore o uguale a 21 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore a 15 % in peso	0,1100 (2) per kg
	(44) superiore a 21 % e inferiore o uguale a 39 % . . .	0,3000 (2) per kg
	(55) superiore a 39 %	0,5450 (2) per kg
	2. superiore a 45 %	0,6250 (2) per kg
04.03	Burro (4):	
	ex A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 84 % (5):	
	(I) uguale o superiore a 62 % ed inferiore a 82 % e con aggiunta di spezie o di erbe finemente tritate:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona E (6)	75,00
	- le altre destinazioni	100,00
	(II) uguale o superiore a 82 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zora A (6)	130.00
	- la zona E (6)	99,70
	- l'Algeria, il Marocco, la Tunisia e la Polonia	142,00
	- le destinazioni di cui all'articolo 2 del regolamento n. 1041/67/C.E.E. (7)	130,00
	- le altre destinazioni	133,00
	B. altro, avente tenore, in peso, di materie grasse:	
	(I) superiore a 84 % ed inferiore o uguale a 98 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona A (6)	130,00
	- la zona E (6)	99,70
	- l'Algeria, il Marocco, la Tunisia e la Polonia	142,00
	- le destinazioni di cui all'articolo 2 del regolamento n. 1041/67/C.E.E. (7)	130,00
	- le altre destinazioni	133,00
	(II) superiore a 98 % ed inferiore o uguale a 99,5 %	162,00
	(III) superiore a 99,5 %	174,00
04.04	Formaggi e latticini:	
	ex A. Emmental e Gruyère, diversi da quelli grattugiati od in polvere:	
	II. altri:	
	per le esportazioni verso:	
	- le zone D e F (6)	38,00
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	25,00
	- le altre destinazioni	43,00
	ex C. Formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati od in polvere, escluso il Roquefort	30,00
	D. Formaggi fusi:	
	II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	a) inferiore o uguale a 36 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:	
	ex 1. inferiore o uguale a 46 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca:	
	(aa) uguale o superiore a 33 % ed inferiore a 38 %	10,00
	(bb) uguale o superiore a 38 % ed inferiore a 43 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:	
	(11) inferiore a 20 %	10,00
	(22) uguale o superiore a 20 %	27,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (segue)	(cc) uguale o superiore a 43 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:	
	(11) inferiore a 20 %	10,00
	(22) uguale o superiore a 20 % ed inferiore a 40 %	27,00
	(33) uguale o superiore a 40 %	43,00
	ex 2. superiore a 46 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca:	
	(aa) uguale o superiore a 33 % ed inferiore a 38 %	10,00
	(bb) uguale o superiore a 38 % ed inferiore a 43 %	27,00
	(cc) uguale o superiore a 43 % ed inferiore a 46 %	43,00
	(dd) uguale o superiore a 46 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:	
	(11) inferiore a 55 %	43,00
	(22) uguale o superiore a 55 %	54,00
	b) superiore a 36 %	54,00
	E. altri:	
	I. diversi da quelli grattugiati od in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 39 % ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:	
	ex a) inferiore o uguale a 47 %:	
	(1) Grana, Fiore Sardo, Parmigiano Reggiano, Pecorino:	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	40,00
	- le altre destinazioni	50,00
	(2) altri, aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca, uguale o superiore a 30 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	40,00
	- le altre destinazioni	50,00
	b) superiore a 47 % e inferiore o uguale a 72 %:	
	ex 1. Cheddar, Chester, aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca, uguale o superiore a 50 %	68,00
	ex 2. Tilsit, avente tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:	
	ex aa) superiore a 39 % ed inferiore o uguale a 48 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	7,50
	- le altre destinazioni	45,00
	ex 3. altri, aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:	
	(aa) inferiore a 19 % ed aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 32 % in peso	8,00
	(bb) uguale o superiore a 19 % ed inferiore a 39 % ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa inferiore o uguale a 62 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	7,50
	- le altre destinazioni	15,00
	(cc) uguale o superiore a 39 %:	
	(11) Asiago, Caciocavallo, Provolone, Ragusano:	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	7,50
	- le altre destinazioni	45,00
	(22) Cantal, Edam, Fontal, Fontina, Gouda:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (6)	31,22

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (segue)	- la zona E (6)	38,36
	- la zona F (6)	27,56
	- la Svizzera	7,50
	- l'Australia	41,00
	- il Giappone	59,00
	- Portorico	40,00
	- il Canada	43,00
	- le altre destinazioni	45,00
	(33) Butterkäse, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona F (6)	25,56
	- la Svizzera	7,50
	- le altre destinazioni	38,00
	(44) altri, aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:	
	(aaa) superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 52 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	7,50
	- le altre destinazioni	45,00
	(bbb) superiore a 52 % ed inferiore o uguale a 62 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (6)	31,22
	- la zona E (6)	38,36
	- la zona F (6)	27,56
	- la Svizzera	7,50
	- l'Australia	41,00
	- il Giappone	59,00
	- Portorico	40,00
	- il Canada	43,00
	- le altre destinazioni	45,00
	II. non nominati:	
	ex a) grattugiati od in polvere, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 85 % in peso, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 20 % ed aventi tenore di lattosio inferiore a 5 % in peso	40,00

(1) Ai sensi di questa sottovoce, è considerato latte in polvere denaturato il prodotto che è stato denaturato conformemente alle disposizioni del Regolamento C.E.E. n. 1106/68.

(2) Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle sostanze non lattiche e del lattosio aggiunti non deve essere preso in considerazione.
L'importo della restituzione per 100 kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
a) l'importo espresso per chilogrammo moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto;
b) un elemento calcolato, moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 88,25.

(3) L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
a) l'importo espresso per 100 chilogrammi;
b) un elemento calcolato moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 88,25.

(4) Le restituzioni all'esportazione non si applicano ai quantitativi di burro, a prezzo ridotto, messi dagli Stati membri a disposizione dei rispettivi eserciti e corpi assimilati di stanza nel territorio della Comunità.

(5) Per la determinazione dell'importo più basso dell'aliquota della restituzione spettante alle esportazioni con destinazioni diverse dalla zona E, ai fini del paragrafo V della circolare a roneo 1969/VIII/326 Dog/249 del 6 maggio 1969 (prot. n. 1838/VIII), le aliquote fissate per detta zona E non vengono prese in considerazione.

(6) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle Zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:
ZONA A: Burundi, Camerun, Ciad, Congo (Brazzaville), Congo (Kinshasa), Costa d'Avorio, Dahomey, Gabon, Guinea, Alto Volta, Mali, Mauritania, Niger, Repubblica centrafricana, Repubblica malgascia, Ruanda, Senegal, Territorio degli Afars e degli Issas, Togo.
ZONA B: Messico, Paesi dell'America centrale e del Sud, isole degli oceani Pacifico ed Atlantico delimitate dal 30° e 120° meridiano ovest e dal 30° parallelo nord, nonchè le isole Fernando-de-Noronha (Rechedas de Sao-Pedro e Sao-Paulo e Atollo das Rocas), Trinidad, Martin-Vas e le isole Sandwich del sud.
ZONA C: Paesi asiatici ad est dell'Iran, ivi compresa l'URSS asiatica, e le isole degli oceani Indiano e Pacifico situate tra il 60° meridiano est ed il 180° meridiano, salvo l'Australia, la Nuova Zelanda ed il Giappone.
ZONA D: Territorio spagnolo della penisola iberica e le isole Baleari.
ZONA E: Territorio del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord (comprese l'isola di Man e le isole anglo-normanne) situati in Europa, salvo Gibilterra.
ZONA F: Territori degli Stati Uniti d'America situati sul continente americano, nonchè le isole Hawai.

(7) Le destinazioni, di cui all'articolo 2 del Regolamento C.E.E. n. 1041/67, sono le seguenti:
a) approvvigionamento delle navi destinate alla navigazione marittima o degli aeromobili che servono le linee internazionali, comprese quelle intracomunitarie;
b) Organizzazioni Internazionali stabilite nella Comunità (subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze);
c) Forze armate di stanza nel territorio di uno Stato membro della C.E.E. e non appartenenti allo Stato membro medesimo (subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze).

(8100)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Bandi di concorso a borse di studio e di ricerca

Nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte III, anno V, n. 11 del 28 settembre 1970, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Bando di concorso a quaranta borse di studio, da usufruirsi presso istituti italiani, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze matematiche;

Bando di concorso a cinquanta borse di studio per laureandi italiani, nell'ambito di indirizzi di ricerca promossi dal comitato nazionale per le scienze matematiche;

Bando di concorso a sei borse di studio, da usufruirsi presso istituti italiani, nell'ambito delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze matematiche per ricerche nel campo dell'informatica;

Bando di concorso a venti borse di ricerca per matematici stranieri, da usufruirsi presso organi di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche.

(10017)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente in prova nel personale non statale della stazione sperimentale per i combustibili in San Donato Milanese.

IL PRESIDENTE DELLA STAZIONE SPERIMENTALE

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 10 novembre 1969 relativo all'assunzione del personale non statale;

Considerata la necessità di bandire un concorso per tre assistenti in prova;

Vista la delibera del 3 settembre 1970, con la quale si autorizza l'emanazione del relativo bando di concorso;

Visto l'art. 15 della legge 2 aprile 1968 n. 482, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini delle assunzioni obbligatorie;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami per tre posti di assistente in prova del personale non statale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di laurea conseguito in una delle seguenti facoltà: chimica, chimica industriale, ingegneria chimica, ingegneria industriale, scienze fisiche, naturali e matematiche.

Art. 3.

Per poter partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche dei seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

3) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche che siano di impedimento all'esercizio delle funzioni a cui il candidato aspira;

5) aver compiuto i 18 anni di età e non averne oltrepassato i 32. Si prescinde dal limite massimo di età sopraindicato nei riguardi di coloro che già prestino servizio nelle stazioni sperimentali o in amministrazioni statali.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

I) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa e dei territori di confine;

b) per i cittadini aventi il proprio domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle formazioni armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana, e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni;

II) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga, sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

III) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di un anno nei riguardi degli aspiranti che abbiano già svolto attività di lavoro presso la stazione sperimentale per i combustibili per almeno due anni, in qualità di beneficiari di borse di studio, esperti o assistenti volontari, non assorbibile dalle altre eventuali elevazioni di cui ai punti *b*), *c*) e *d*) che seguono;

b) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

d) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi, salvo il maggior limite consentito in applicazione delle elevazioni di cui alle lettere *b*) e *c*).

L'elevazione di cui alla lettera *b*) si cumula con quella di cui alla lettera *c*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età, ai sensi dell'art. 2, punto 2), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3;

IV) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che rivestano la qualifica di mutilato od invalido di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati od invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine, con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste, di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini e loro congiunti in caso di morte o di irreperibilità per cause di servizio, di guerra, o attinente alla guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per le vedove ed orfani di guerra e per le vedove ed orfani di caduti per causa di servizio, di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, per gli aspiranti che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 14 ottobre 1966, n. 851, mentre per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età è elevato a 39 anni;

V) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

VI) per gli assistenti ordinari delle università e degli istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; e nei confronti di assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso università od istituti di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i 40 anni, ai sensi dell'art. 2, punto 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età: per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda ed anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione, redatte su carta bollata, dovranno pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per i combustibili, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla segreteria della stazione.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità ed il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quali titoli previsti dai precedenti articoli 3, punto 5), e 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito, con l'indicazione del voto di laurea.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 6.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 5 del presente bando di concorso non verranno prese in considerazione.

La stazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 7.

A corredo della domanda gli aspiranti devono unire i titoli che si presentano ai fini della valutazione di merito.

Se essi consistono in pubblicazioni, dovranno essere presentati a parte e sull'involucro dovranno essere riprodotte, in modo chiaro, le generalità del concorrente e gli estremi del concorso.

E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco in duplice copia dei titoli presentati, debitamente firmato.

I titoli, che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande, non saranno presi in considerazione.

La stazione non assume alcun impegno per la restituzione o meno dei titoli e delle pubblicazioni.

Art. 8.

Per la valutazione dei titoli, la commissione esaminatrice disporrà, nel complesso, e per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a cinque decimi.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli presentati, determinando i relativi coefficienti.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

Art. 9.

Ai fini di eventuali preferenze e riserve di posti si osservano le norme vigenti in materia per l'assunzione del corrispondente personale statale.

Per l'applicazione dei benefici previsti a favore degli ex combattenti ed assimilati, dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra ed assimilati, dei mutilati ed invalidi civili, delle vedove ed orfani di guerra, dei figli dei mutilati ed invalidi di guerra, delle vedove ed orfani di caduti per servizio, dei mutilati e invalidi del lavoro e delle altre categorie previste dalla legge 14 ottobre 1966, n. 851, e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, dei decorati al valore militare, dei coniugati con o senza prole, dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali, degli assistenti universitari, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, gli interessati che abbiano superato la prova orale, entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento dell'apposita comunicazione, dovranno produrre i documenti prescritti.

Ogni altra qualità che, a norma delle disposizioni vigenti, costituisce titolo a particolari benefici, sarà comprovata mediante l'esibizione di documenti idonei.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per i combustibili sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

A) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale, sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato;

B) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui ai precedenti articoli 3, punto 5) e 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti prescritti;

C) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

D) certificato in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

Da tale documento dovrà, altresì, risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

E) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) in carta da bollo;

F) certificato medico in carta da bollo, rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dall'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, numero 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dallo esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei suoi compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

G) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e personale del C.E.M.M.) in bollo per ogni foglio, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) ed *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile, in carta da bollo, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva ed in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono produrre, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*) *F*) e *G*) del presente articolo, un certificato in carta da bollo del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano.

Art. 11.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *F*) del precedente art. 10, non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*) ed *F*) del precedente art. 10, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà.

Art. 12.

I documenti che perverranno alla segreteria della stazione sperimentale per i combustibili dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 9 e 10 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati ad altri enti o amministrazioni.

Art. 13.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'art. 128, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con provvedimento motivato dal presidente dell'istituto.

Art. 14.

La commissione esaminatrice del concorso, nominata dal presidente della stazione sperimentale, sarà composta dal presidente o da un membro del consiglio di amministrazione che la presiede, dal direttore della stazione sperimentale, da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a direttore di divisione, da un professore ordinario di università e da un membro del consiglio di amministrazione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva in servizio presso l'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 15.

Gli esami consisteranno in una prova scritta ed una prova orale, secondo il seguente programma:

Prova scritta:

svolgimento di un tema su argomento di tecnologia chimica dei combustibili (corredato di calcoli termochimici).

Prova orale:

colloquio su argomenti di tecnologie chimiche e su nozioni di legislazione sulle stazioni sperimentali per l'industria.

Art. 16.

Gli esami avranno luogo a S. Donato Milanese, presso la stazione sperimentale per i combustibili.

La data della prova scritta sarà stabilita con provvedimento del presidente; quella della prova orale sarà fissata direttamente dalla commissione.

Le date verranno comunicate ai candidati ammessi non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

La stazione sperimentale non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambio dello indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della stazione sperimentale stessa.

Art. 17.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento (carta di identità, passaporto, patente, porto d'armi, tessera postale, libretto ferroviario).

Art. 18.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno in quanto applicabili le norme stabilite dal cap. 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per la prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di 8 ore; scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 19.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta ed in quella orale e del punteggio relativo ai titoli di merito.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata dal presidente del consiglio di amministrazione e sarà pubblicata nel bollettino della stazione sperimentale.

Art. 20.

I vincitori del concorso, con provvedimento del presidente, saranno assunti con la qualifica di assistente in prova e con il trattamento economico equiparato a quello della qualifica iniziale ex coeff. 271 del personale civile dello Stato.

La nomina ad assistente effettivo avrà luogo in seguito al giudizio favorevole espresso dal consiglio di amministrazione, dopo almeno sei mesi di prova.

Sarà dichiarato decaduto dalla nomina colui che, senza motivo ritenuto giustificato dall'istituto, non assuma servizio nel termine prefisso presso la stazione sperimentale.

S. Donato Milanese, addì 16 settembre 1970

Il presidente: CAZZANIGA

(9599)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MILANO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Milano

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1959 del 2 ottobre 1969, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a cinque posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Milano alla data del 30 novembre 1968;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che modifica il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sulla disciplina dei concorsi dei sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle province;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso di cui al citato proprio decreto n. 1959 del 2 ottobre 1969;

Viste le designazioni pervenute dal Ministero della sanità, dalla prefettura di Milano, dall'ordine dei medici della provincia di Milano e dai comuni interessati;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa, è costituita come appresso:

Presidente:

De Marco dott. Giuseppe, direttore di sezione del Ministero della sanità.

Componenti:

Guerrieri dott. Luigi, direttore di sezione della prefettura di Milano;

Molese dott. Virginio, medico provinciale di 1ª classe;

Braga prof. Attilio, primario ostetrico dell'ospedale di Legnano;

Corti prof. Angelo, primario ostetrico dell'ospedale di Desio;

Bagni Tosca, ostetrica condotta di Monza.

Segretario:

Gesualdi dott. Mario, funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Le prove di esame avranno luogo in Milano non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Milano e sarà esposto, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Milano e a quello dei comuni interessati.

Milano, addì 28 agosto 1970

Il medico provinciale reggente: EBOLI

(9444)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Salerno.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i due decreti n. 4371 e n. 4372 in data 20 aprile 1970, concernenti rispettivamente l'approvazione della graduatoria e l'assegnazione delle sedi alle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Salerno al 30 novembre 1967;

Vista la rinunzia dell'ostetrica Rulli Diva alla condotta ostetrica di Torraca;

Tenute presenti le preferenze indicate dalle concorrenti che seguono nella graduatoria l'ostetrica Rulli Diva;

Considerato che l'ostetrica Sanna Graziella, all'uopo interpellata, ha dichiarato di accettare la condotta di cui innanzi;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

L'ostetrica Sanna Graziella è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica del comune di Torraca.

Il sindaco del comune di Torraca è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato a norma di legge.

Salerno, addì 25 settembre 1970

Il medico provinciale: GALLO

(9491)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.